

**Accordo per la definizione dell'incremento di efficienza aziendale della struttura funzionale-organizzativa dell'Autorità per l'anno 2014**

Il giorno 30 aprile 2015

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nelle persone del Segretario Generale, Cons. Roberto Chieppa, e del Capo di Gabinetto, Avv. Filippo Arena;

la Rappresentanza Sindacale della SIAG-FIBA-CISL nella persona di STEFANIA ANTINUCCI  
(per il segretario)

la Rappresentanza Sindacale della FISAC-CGIL nella persona di Maria Balzano

la Rappresentanza Sindacale della SIBC-Antitrust nella persona di

la Rappresentanza Sindacale UILCA UIL nella persona di

Visto il comma 2 dell'art. 11 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 che prevede che il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati nel contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità;

Visto il primo comma dell'art. 22 del Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità che prevede l'adeguamento del trattamento economico del personale in ragione di quello spettante ai dipendenti della Banca d'Italia e delle variazioni stabilite dal contratto di lavoro dei predetti dipendenti;

Visto l'accordo per la definizione del metodo di rilevazione dell'incremento di efficienza aziendale della struttura funzionale-organizzativa sottoscritto tra l'Autorità e le Organizzazioni Sindacali in data 4 giugno 2003 e specificatamente i commi 1 e 2, dell'art. I;

Visto l'accordo sottoscritto tra l'Amministrazione della Banca d'Italia e le OO.SS. in data 13 novembre 2014 e approvato dal Consiglio Superiore della Banca in data 27 novembre 2014 ed in particolare la parte riguardante la misura della componente



legata al raggiungimento di obiettivi di produttività, qualità, efficienza ed efficacia per l'anno 2014 - determinata sulla base della variazione della produttività aziendale dell'anno 2013 rispetto all'anno precedente - pari al 2,7% del monte salari 2013, della quale una quota pari all'1,8% da riconoscere ai dipendenti mediante l'erogazione di una somma una tantum corrispondente al 2,64% dello "stipendio annuo lordo", secondo le tabelle retributive riferite all'1.1.2014, e la restante quota dello 0,9%, da destinare alla previdenza complementare con modalità da definire successivamente;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la determinazione assunta dall'Autorità nella seduta del 25 febbraio 2015 di approvare la Relazione disposta dall'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico riferita alla rilevazione dell'incremento della produttività aziendale da adottare quale base di calcolo del relativo compenso per l'anno 2014;

Ritenuto opportuno, in ragione dell'ascrivibilità a tutto il personale dell'Autorità dell'incremento di efficienza conseguito, destinare l'integrale ammontare delle somme spettanti alla totalità dei dipendenti;

Visto il criterio adottato da Banca d'Italia, applicando il quale all'incremento di efficienza aziendale pari al 2,7% del monte salari 2013 corrisponde l'erogazione di una somma una tantum pari al 3,96% dello stipendio annuo lordo secondo le tabelle retributive riferite all'1.1.2014;

Visto il mandato conferito dall'Autorità al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto nella riunione del 25 febbraio 2015;


stipulano il presente accordo

1. Il compenso per incremento di efficienza aziendale dell'anno 2014 - basato sulla variazione della produttività aziendale dell'anno 2013 rispetto all'anno precedente - è determinato in misura pari al 3,96% della voce "stipendio annuo lordo", secondo le tabelle retributive riferite all'1/1/2014 e sulla base della posizione organico-retributiva ricoperta da ciascun dipendente alla medesima data.





2. Per la definizione degli importi individuali da corrispondere ai dipendenti trovano applicazione le disposizioni di cui agli accordi del 4 giugno 2003 e del 23 novembre 2007.
3. Sugli importi individuali definiti ai sensi del punto precedente sarà applicata la decurtazione del 20% a decorrere dal 1° luglio 2014, in applicazione dell'art. 22 comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. La liquidazione del compenso di cui al punto 1, sarà effettuata nel mese di maggio 2015. Entro il termine del 10 maggio 2015 il personale iscritto al Fondo di previdenza complementare può chiedere il versamento sulla propria posizione nel Fondo, in luogo della liquidazione in busta paga, della quota corrispondente allo 0,9% di cui all'accordo di Banca d'Italia del 13 novembre 2014 citato in premessa.
4. Le spettanze liquidate in busta paga saranno assoggettate a imposizione contributiva e fiscale a tassazione separata. La quota versata al Fondo pensione sarà sottoposta a tassazione secondo la normativa fiscale applicabile alle forme di previdenza integrativa.
5. Per quanto attiene gli aumenti dei valori delle componenti retributive attuati da Banca d'Italia in sede di accordi sull'incremento di efficienza aziendale, le Parti concordano che gli stessi, in virtù del blocco disposto dall'art. 9, comma 21, primo e secondo periodo, del D.L. n. 78/2010 citato nelle premesse del presente accordo, non avranno effetto per gli anni successivi all'entrata in vigore della predetta disposizione.

Per l'Autorità



Le rappresentanze sindacali

SIAG-FIBA-CISL  
PER IL SEGRETARIO   
FISAC-CGIL  
  
SIBC- Antitrust

UILCA UIL

Con la sottoscrizione del presente accordo la SIAG-FIBA-CISL non intende ampliare la portata delle disposizioni del D.L. n. 78/2010 in materia di vincoli retributivi. La sottoscrizione del presente accordo non comporterà rinuncia e/o acquiescenza a rivendicare, nelle forme e termini di legge e di rito, qualsivoglia aumento del valore delle componenti retributive dirette e indirette comunque derivanti dagli accordi sottoscritti dalla Banca d'Italia successivamente alla entrata in vigore del D.L.